
FUSIONE ORDINARIA

TIMETABLE

A cura dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati

INTRODUZIONE

1. OBIETTIVO DELLA PRESENTE TIMETABLE

Il presente documento è stato predisposto dalla Law Firm [●] al solo scopo di elencare e descrivere i principali adempimenti legali da attuare per addivenire alla fusione ordinaria tra due o più società (e, dunque, non alla fusione semplificata o anomala, né al *merger leveraged buy out*). Questo documento è realizzato unicamente sulla base delle indicazioni del Codice civile italiano (“c.c.”).

2. PRESUPPOSTI E AVVERTENZE

Le tempistiche sotto riportate sono meramente indicative e la data di adempimento delle singole prestazioni potrebbe essere soggetta a ritardi o variazioni per cause indipendenti dal controllo delle parti.

Nella predisposizione del presente documento non si è tenuto in considerazione circostanze o fattori particolari o anomali che potrebbero avere un impatto sui tempi di realizzazione né il fatto che alcuni degli adempimenti dell’operazione richiedono la collaborazione, o dipendono dal comportamento, di soggetti che necessariamente sfuggono al controllo delle parti.

Si precisa che le tempistiche, per lo più estremamente variabili, sono indicate con la formula “tempo necessario (“T”) + n. adempimento preliminare”, ove non vi siano adempimenti preliminari necessari la tempistica verrà indicata come T+0. .

n.	TEMPISTICHE	ATTIVITÀ	ORGANO SOCIETARIO COMPETENTE	NOTE
1	T + 0	Redazione della situazione patrimoniale di tutte le società partecipanti alla fusione	Organo Amministrativo di ogni società partecipante alla fusione	<p>La situazione patrimoniale:</p> <p>1) deve essere riferita, al massimo, a 120 giorni prima della pubblicazione del progetto di fusione (<i>sub</i> 3);</p> <p>2) può essere sostituita o dal bilancio dell'ultimo esercizio o, per le società quotate, dalla relazione finanziaria semestrale riferiti al massimo a 6 mesi prima della pubblicazione del progetto di fusione (<i>sub</i> 3);</p> <p>3) può essere rinunciata con il voto unanime dei soci e dei detentori di strumenti finanziari di tutte le società partecipanti alla fusione.</p>
2	T + 0	Redazione dello statuto della società risultante dalla fusione	Organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione	

3	T + 0	Redazione del progetto di fusione	Organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione	Il progetto deve illustrare il contenuto, le motivazioni e le modalità esecutive dell'operazione proposta, sulla base del quale i soci esprimono il proprio parere sull'operazione.
4	T + 3	Pubblicazione del progetto di fusione	Organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione	La pubblicazione deve essere effettuata presso il Registro delle Imprese o sul sito internet delle società partecipanti alla fusione
5	T+4	Relazione dell'organo amministrativo	Organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione	<p>La relazione deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) illustrare e giustificare il progetto di fusione; 2) indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio e segnalare le eventuali difficoltà di valutazione; 3) riportare ogni evento significativo successivo alla pubblicazione del progetto di fusione

				Può essere rinunciata con il voto unanime dei soci e dei detentori di strumenti finanziari di tutte le società partecipanti alla fusione
6	T + 4	Relazione degli esperti sul rapporto di cambio	<p>Esperto o esperti nominati:</p> <p>1) per s.p.a., s.a.p.a. e società cooperative per azioni, dal Tribunale;</p> <p>2) per tutte le altre, dalle società partecipanti alla fusione</p>	<p>Può essere rinunciata con il voto unanime dei soci e dei detentori di strumenti finanziari di tutte le società partecipanti alla fusione.</p> <p>In caso di fusione di società di persone con società di capitali l'esperto o gli esperti deve anche stimare il patrimonio delle società di persone.</p>
7	T + 6	Deposito degli atti di cui all'art. 2501-septies c.c.	Organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione	<p>Almeno 30 giorni (15 giorni se alla fusione partecipano solo società non azionarie) prima della deliberazione.</p> <p>Il termine può essere rinunciato con voto unanime dei soci di tutte le società partecipanti alla fusione.</p>
8	T+ 7	Delibera di fusione	Assemblea straordinaria dei soci di ogni società partecipante alla fusione	Tra la pubblicità del progetto e la data fissata per la decisione sulla fusione deve intercorrere

				<p>almeno il termine di 30 giorni o di 15 giorni se alla fusione partecipano solo società non azionarie.</p> <p>Il termine può essere rinunciato con voto unanime dei soci di tutte le società partecipanti alla fusione.</p>
9	T + 8	Pubblicazione della delibera di fusione	Organi di controllo di ogni società partecipante alla fusione	<p>La delibera deve essere pubblicata presso ogni Registro delle Imprese cui è iscritta una delle società partecipanti alla fusione.</p> <p>È possibile ridurre detto termine offrendo ai creditori le garanzie e tutele di cui all'art. 2503 c.c.</p>
10	T+9	Conclusione dell'atto di fusione	Legali rappresentanti di tutte le società partecipanti alla fusione dinanzi a Notaio	<p>L'atto può essere stipulato decorsi 60 giorni (30 giorni se partecipano solo società non azionarie) dall'iscrizione della delibera di fusione nei Registri delle Imprese.</p> <p>Il termine può essere anticipato ai sensi dell'art. 2503 c.c. nei</p>

				casi ed alle condizioni ivi previsti.
11	T + 10	Pubblicazione dell'atto di fusione	Notaio	L'atto di fusione deve essere pubblicato presso ogni Registro delle Imprese cui è iscritta una delle società partecipanti alla fusione.
12	T + 11	Efficacia della fusione		Salvo retrodatazione o postdatazione , la fusione ha effetto quando è eseguita l'ultima iscrizione dell'atto di fusione nei competenti Registri delle Imprese.